



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 28.11.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 01.4.2019 (n. *144, contratto A), e l'altro rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il 28.03.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 01.04.2019 (n. ***602, contratto B), la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle somme di € 3.730,33 per il contratto A e di € 2.299,30 per il contratto B, a titolo di commissioni intermediario di accensione, commissioni intermediario di gestione, provvigioni dovute ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, già al netto dei rimborsi ricevuti in sede di conteggio estintivo. Il tutto oltre interessi e spese legali.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring* e l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 478,99 per il contratto A e di € 287,55 per il contratto B, a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "*misura proporzionale alla quota di interessi non maturata*". Rappresenta la disponibilità, manifestata in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare gli ulteriori importi di € 275,05 per il contratto A e di € 216,42, a titolo di commissioni percepite per la gestione del finanziamento, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata. Eccepisce, infine, la non rimborsabilità sia delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*, sia delle provvigioni corrisposte all'agente,



stante la natura *up front* dell'attività svolta da quest'ultimo, chiaramente legata "*alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento*". Pertanto conferma la disponibilità a rimborsare gli importi a titolo di integrazione dei rimborsi delle commissioni per la gestione del prestito, unitamente a € 20,00 quale contributo per la presentazione del ricorso, chiedendo di rigettare "*ogni maggiore richiesta avanzata dal[la] ricorrente*".

DIRITTO

In via preliminare, previa riunione dei ricorsi, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*", valutando inoltre che "*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".

Tanto premesso, il Collegio rileva per entrambi i contratti, che prevedono le medesime voci di costo, la natura *up front* delle Provvigioni all'intermediario, remunerative di attività svolte dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede e la natura *recurring* sia delle Commissioni di accensione, sia delle Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso dell'esecuzione del rapporto. Quanto alle seconde, il Collegio osserva che il contratto prevede il relativo rimborso nell'ipotesi di estinzione

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anticipata in proporzione agli interessi. Tenuto conto di questa previsione contrattuale, reputa che dette voci di costo vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi. Con riferimento a entrambi i contratti, pertanto, ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo i prospetti seguenti:

Contratto n. ***144, contratto A:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,12%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	Comm. accensione finanz. (recurring)	€ 3.482,16	€ 2.089,30	€ 1.327,30			€ 2.089,30
<input type="radio"/>	Comm. gest. finanz. (recurring)	€ 1.256,74	€ 754,04	€ 479,03		€ 479,03	€ 0,04
<input type="radio"/>	Provv. per l'offerta fuori sede (up front)	€ 2.276,64	€ 1.365,98	€ 867,79			€ 867,79
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.957,13
interessi legali	si

Contratto n. ***602, contratto B:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	56
rate residue		64

TAN	▶	4,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	53,33%
- in proporzione alla quota	30,43%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	Comm. accensione finanz. (recurring)	€ 2.357,40	€ 1.257,28	€ 717,45			€ 1.257,28
<input type="radio"/>	Comm. gest. finanz. (recurring)	€ 944,94	€ 503,97	€ 287,58		€ 287,58	€ 0,03
<input type="radio"/>	Provv. per l'offerta fuori sede (up front)	€ 1.548,00	€ 825,60	€ 471,12			€ 471,12
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.728,43
interessi legali	si

La richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.685,56, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS